



GESTIONE RIFIUTI: PRESENTAZIONE MUD ENTRO IL 30 GIUGNO

Posted on 18 Giugno 2025



Category: [Lavoro e relazione industriale](#)

È **fissato al 30 giugno** il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale sulla gestione dei rifiuti (MUD) per l'anno 2024.

Si ricorda che per quest'anno **il termine per la presentazione del MUD**, da utilizzare per le dichiarazioni riferite all'anno 2024, **è stato inizialmente prorogato al 28 giugno**, ossia centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della nuova modulistica (art. 6 L. 70/1994) avvenuta lo scorso 25 febbraio (vedi nostra news del 13 marzo 2025 – [MUD 2025: nuovo modello unico di dichiarazione ambientale – termine di presentazione 28 giugno 2025](#)).

Tuttavia, in considerazione della coincidenza della scadenza del termine con una giornata feriale, il MASE ha chiarito che tale comunicazione potrà essere effettuata **sino a lunedì 30 giugno 2025**.

Si ricorda che tra le novità della nuova modulistica, **vi è l'obbligo di compilare e trasmettere le Comunicazioni Rifiuti** – comprese quelle Semplificate – **accedendo ai portali** (mudtelematico.it e mudsemplificato.ecocerved.it) **esclusivamente tramite SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale), **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi) o **CIE** (Carta d'Identità Elettronica), **intestati a persona d'impresa/ente o altro soggetto delegato alla compilazione della comunicazione**.

Si ricorda che **sono esonerati dall'obbligo di presentare il MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi** di cui all'art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006.

Al contrario, **sono obbligati al MUD i seguenti soggetti**:

- i trasportatori a titolo professionale;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.lgs.152/2006 (derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, trattamenti delle acque e abbattimento dei fumi) con più di dieci dipendenti;
- I consorzi;
- I gestori del servizio pubblico di raccolta.

